

Il disegno di legge: elementi utili per la redazione

Il disegno di legge (ddl) è un testo normativo redatto in articoli, preceduto da una relazione illustrativa che descrive i contenuti di ogni articolo. Nella stesura di un disegno di legge si seguono alcune regole, formali e sostanziali.

La struttura del disegno di legge

Il disegno di legge ha una struttura tipica.

- Titolo, nel quale è esplicitato l'oggetto principale della disciplina normativa.
- Parte introduttiva, contenente «disposizioni generali»: finalità dell'atto e principi generali espressi in modo da facilitarne l'interpretazione; ambito di applicazione; eventuali definizioni.
- Parte principale, contenente: disposizioni sostanziali e procedurali relative alla materia disciplinata; eventuali sanzioni; indicazione delle strutture pubbliche coinvolte nell'intervento normativo (copertura amministrativa) e disposizioni finanziarie.
- Parte finale, contenente: disposizioni relative all'attuazione dell'atto; disposizioni di coordinamento normativo (volte a chiarire anche l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni relativamente ad altre già vigenti); disposizioni abrogative; disposizioni transitorie.
- Disposizioni sull'entrata in vigore e sulla decorrenza (o scadenza) di efficacia.

Ciascun articolo è indicato con un numero cardinale progressivo, una rubrica (che delinea sinteticamente l'oggetto) ed è formato da ulteriori partizioni chiamate commi. Ciascun comma è a sua volta numerato con un numero cardinale progressivo.

Il linguaggio

Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato con disposizioni brevi, evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione.

Il linguaggio giuridico prevede:

- l'uso dei verbi al presente indicativo, senza ausilio di verbi servili (ad esempio, dovere), evitando la forma passiva e la doppia negazione;
- l'uso di denominazioni identiche in tutto il testo per individuare i medesimi concetti o istituti;
- il divieto di sinonimi, neologismi, termini stranieri non entrati nel linguaggio comune, linguaggio giornalistico.

È opportuno ricorrere a definizioni allorché i termini utilizzati non siano di uso corrente.

Tali schematiche indicazioni sono tratte dalle **Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi** cui si rinvia per ulteriori approfondimenti: <https://www.senato.it/istituzione/circolari-del-presidente/regole-raccomandazioni-formulazione-tecnica-testi-legislativi>